

COMUNICAZIONI DELLA CONFEDERAZIONE AGLI ENTI ASSOCIATI

26/2012

AGLI ENTI ASSOCIATI

INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE ED APPROFONDIMENTI

**RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA
DI INTERESSE PER GLI ENTI LOCALI**

Consiglio di Stato - Sez. VI - n. 3421 del 12/06/2012: sull'illegittimità dell'ordinanza sindacale che vieta l'attività venatoria sul territorio comunale

Deve reputarsi illegittima l'ordinanza sindacale con cui si dispone un divieto a tempo indeterminato, dall'esercizio dell'attività venatoria in una determinata porzione di territorio comunale adottata sul presupposto dell'impossibilità di assicurare diversamente la pubblica incolumità, per l'insufficiente effetto deterrente degli usuali divieti di caccia, e in considerazione dell'esistenza di un disagio dei cittadini a causa dei cacciatori, i quali durante la stagione venatoria metterebbero in serio pericolo l'incolumità di dette persone, oltre che danneggiare le strutture agricole esistenti.

Secondo il Consiglio di Stato l'ordinanza in questione è illegittima sotto diversi profili in quanto:

Non risultano sussistenti i presupposti di necessità e di urgenza, non venendo in considerazione un concreto pericolo per la pubblica incolumità non fronteggiabile con gli strumenti ordinari.

Il pericolo cui si intende ovviare è quello generale cui sono esposti tutti i cittadini in relazione all'attività venatorio, pericolo contemplato specificamente dalla legge mediante l'imposizione, a tale fine, delle c.d. distanze di sicurezza.

Il provvedimento in questione impone un divieto a tempo indeterminato in palese violazione del principio dell'efficacia temporale limitata delle ordinanze contingibili ed urgenti, ed ha ad oggetto un'area molto vasta, priva di specifico collegamento con il pericolo indicato come presupposto per la sua adozione.

TAR Lombardia -Brescia Sez. II n. 878 del 08/05/2012: Liberalizzazione degli orari di apertura delle farmacie, non un limite invalicabile ma piuttosto un servizio minimo da garantire ai cittadini

La giurisprudenza costituzionale ha ritenuto che legittimamente il legislatore regionale possa prevedere limiti all'orario delle farmacie, trattandosi di un potere correlato a quello di stabilire una pianta organica per contingentare il numero delle sedi e garantire a ciascuna un adeguato bacino di utenza. In questa prospettiva il sacrificio imposto alla libera iniziativa economica sarebbe compensato dal fatto che la redditività garantita a ciascuna farmacia, compresi gli esercizi minori, favorirebbe la capillarità della rete, ossia la distribuzione omogenea della vendita dei farmaci sul territorio nazionale (interesse pubblico meritevole di tutela).

Questo modo di osservare il fenomeno delle farmacie deve tuttavia essere superato per tenere conto delle modifiche intervenute nel quadro normativo e nella realtà economica. Da alcuni anni l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) evidenzia che nella regolamentazione dell'attività delle farmacie occorre introdurre un maggiore livello di concorrenza (compresa la possibilità di differenziare le strategie commerciali, a partire dagli orari di apertura).

La finalità del nuovo approccio è di favorire in primo luogo i consumatori, sotto forma di competizione sui prezzi e sulla varietà dei servizi accessori, ma anche di rafforzare la struttura imprenditoriale delle farmacie : queste ultime infatti in seguito all'ingresso sul mercato delle parafarmacie di cui all'art. 5 del DL 4 luglio 2006 n. 223 devono potersi difendere ad armi pari disponendo di maggiore flessibilità nel posizionamento della propria offerta per intercettare ogni segmento di clientela potenziale. In sintesi l'AGCM afferma, condivisibilmente, che la tutela della salute dei cittadini non è incompatibile con più elevati livelli di concorrenza nella vendita al dettaglio dei farmaci, il che per l'aspetto che qui interessa dovrebbe condurre a considerare gli orari di apertura non come un limite invalicabile ma piuttosto come il servizio minimo da garantire ai cittadini.

In definitiva sussistono i presupposti per riconoscere alla ricorrente il prolungamento dell'orario settimanale attraverso un'interpretazione estensiva dell'art. 91 comma 3 della LR 33/2009.

Corte Costituzionale n. 144 del 23/05/2012: Le limitazioni di cui all'art. 2 del DL 98/2011 "auto blu" non hanno valore precettivo per le autonomie locali

Il Presidente della Regione Liguria ha impugnato in via principale varie disposizioni del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, fra le quali l'articolo 2, commi 1, 3 e 4.

In particolare l'articolo in oggetto prevede che «La cilindrata delle auto di servizio non può superare i 1600 cc.» (comma 1); che «le auto ad oggi in servizio possono essere utilizzate solo fino alla loro dismissione o rottamazione e non possono essere sostituite» (comma 3); che «con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono disposti modalità e limiti di utilizzo delle autovetture di servizio al fine di ridurne numero e costo» (comma 4).2.

La Regione Liguria deduce l'illegittimità costituzionale delle predette disposizioni per violazione degli artt. 3, 97, 117, terzo, quarto e sesto comma, e 118 della Costituzione.

Secondo la Corte Costituzionale, il legislatore statale può legittimamente imporre agli enti autonomi vincoli alle politiche di bilancio (ancorché si traducano in limitazioni indirette all'autonomia di spesa degli enti stessi), ma solo con disciplina di principio e modalità di coordinamento finanziario.

Non presentando alcun riferimento alle autonomie territoriali, le norme impuginate intervengono su una singola voce di spesa con un precetto rigido e puntuale, inibitore di qualsiasi margine di discrezionalità per i destinatari.

Conseguentemente, una esegesi letterale e sistematica dell'art. 2, comma 4, non consente di ricavarne l'attribuzione al Presidente del Consiglio di un potere regolamentare nei confronti delle autonomie territoriali, perché non sussiste, nel caso in esame, una potestà legislativa esclusiva dello Stato, presupposto indefettibile per l'esercizio di detto potere (art. 117, sesto comma, Cost.).

Le norme impuginate non hanno dunque alcun effetto precettivo nei confronti delle Regioni e degli enti locali.

TAR Emilia Romagna Sez. II n. 380 del 31/05/2012: Il Comune può legittimamente affidare in house alla propria società strumentale il servizio di accertamento e riscossione volontaria di alcuni tributi locali

E' legittima la deliberazione del Consiglio comunale di affidamento in house alla propria società strumentale del servizio di accertamento e riscossione volontaria di alcuni tributi locali con riferimento all'art. 7, comma 2, lett. gg ter e gg quater del D. L. n. 70 del 2011.

La disposizione in parola, infatti, nel testo originario in vigore al momento del suddetto affidamento in house, stabiliva appunto che i Comuni provvedessero alla riscossione spontanea delle proprie entrate o tramite proprio personale e strutture o mediante affidamento a società strumentali con capitale interamente pubblico; con esclusione, pertanto, dell'ulteriore modalità di affidamento del servizio a terzi previo espletamento di gara pubblica.

A conferma della correttezza di tale interpretazione del testo originario della norma, si annovera la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 19194 del 14/11/2011, con la quale si afferma che essa "...comporta, quindi, l'effetto di abrogare implicitamente e limitatamente ai soli comuni, le disposizioni contenute nell'art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 1997, nella parte in cui consente l'affidamento della riscossione spontanea delle entrate degli enti locali. Una siffatta interpretazione della disposizione in commento appare rafforzata dal fatto che il legislatore si è preoccupato di disciplinare dettagliatamente le modalità di effettuazione della riscossione coattiva delle entrate comunali, statuendo, ai numeri 1) e 2) del comma 2, dell'art. 7 del D.L. n. 70 del 2011, che tale attività può essere effettuata mediante la procedura dell'ingiunzione fiscale...nel caso di gestione diretta o di affidamento alle società a capitale interamente pubblico di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) numero 3) del D. Lgs. n. 446 del 1997; nel caso di affidamento esterno ai sensi dello stesso comma dell'art. 52, deve essere utilizzato esclusivamente lo strumento dell'ingiunzione fiscale".

Vero è che detta disposizione è stata modificata, in sede di conversione del decreto legge, nel senso che l'affidamento esterno del servizio è stato precluso solo riguardo alla c.d. riscossione "coattiva", con la conseguenza che la riscossione c.d. "spontanea" rimane tuttora disciplinata dall'art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 1997, che prevede, oltre all'affidamento in house allo stesso Comune o a società strumentale a capitale interamente pubblico, anche altre modalità prevedenti l'indizione di gara pubblica preordinata alla scelta o della società privata concessionaria del servizio o del socio privato di una costituenda società a capitale misto.

Il Collegio, tuttavia, ritiene che nella peculiare fattispecie in esame, l'originario testo della norma contenuto nel decreto legge, sia comunque idoneo ad integrare valido supporto motivazionale alla scelta (che in quel momento costituiva un obbligo, essendo contenuta in un decreto legge) del Comune di procedere all'affidamento del servizio a una società pubblica, senza previa indizione di una gara per l'individuazione o del concessionario o del socio privato. Da qui la legittimità della deliberazione comunale.

Consiglio di Stato Sez. V n. 3254 del 31/05/2012: la valutazione di impatto ambientale non si sostanzia in una mera verifica di natura tecnica circa la astratta compatibilità ambientale dell'opera, ma implica una complessa e approfondita analisi propria della funzione di indirizzo politico

Com'è stato recentemente ribadito (C.d.S., sez. IV, 5 luglio 2010, n. 4246; sez. V, 22 giugno 2009, n. 4206; VI, 17 maggio 2006, n. 2851), alla stregua dei principi comunitari e nazionali, oltre che delle sue stesse peculiari finalità, la valutazione di impatto ambientale non si sostanzia in una mera verifica di natura tecnica circa la astratta compatibilità ambientale dell'opera, ma implica una complessa e approfondita analisi comparativa tesa a valutare il sacrificio ambientale imposto rispetto all'utilità socio - economica, tenuto conto anche delle alternative possibili e dei riflessi sulla stessa c.d. opzione - zero.

In particolare (C.d.S., sez. IV, 5 luglio 2010, n. 4245, cit.), è stato evidenziato che "la natura schiettamente discrezionale della decisione finale (e della preliminare verifica di assoggettabilità), sul versante tecnico ed anche amministrativo, rende allora fisiologico ed obbediente alla *ratio* su evidenziata che si pervenga ad una soluzione negativa ove l'intervento proposto cagioni un sacrificio ambientale superiore a quello necessario per il soddisfacimento dell'interesse diverso sotteso all'iniziativa; da qui la possibilità di bocciare progetti che arrechino *vulnus* non giustificato da esigenze produttive, ma suscettibile di venir meno, per il tramite di soluzioni meno impattanti in conformità al criterio dello sviluppo sostenibile e alla logica della proporzionalità tra consumazione delle risorse naturali e benefici per la collettività che deve governare il bilanciamento di istanze antagoniste (cfr. Cons. St., sez. VI, 22 febbraio 2007, n. 933)".

Non può sostenersi pertanto che la valutazione di impatto ambientale sia un mero atto (tecnico) di gestione ovvero di amministrazione in senso stretto, rientrando come tale nelle attribuzioni proprie dei dirigenti, trattandosi piuttosto di un provvedimento con cui viene esercitata una vera e propria funzione di indirizzo politico - amministrativo con particolare riferimento al corretto uso del territorio (in senso ampio), attraverso la cura ed il bilanciamento della molteplicità dei (contrapposti) interessi, pubblici (urbanistici, naturalistici, paesistici, nonché di sviluppo economico - sociale) e privati, che su di esso insistono, come tale correttamente affidata all'organo di governo, nel caso di specie la Giunta regionale.

Consiglio di Stato Sez. V n. 3308 del 05/06/2012: in presenza di una graduatoria di concorso valida, la facoltà di non avvalersene deve essere supportata da una adeguata motivazione, tuttavia l'esistenza della graduatoria non incide sulla libertà di ricorrere ad una procedura di mobilità

La possibilità di attingere ad una graduatoria in corso di validità non costituisce un vincolo insuperabile. La facoltà di non avvalersene deve essere però supportata da una adeguata motivazione .

Ma se l'esistenza di una graduatoria ancora valida limita la libertà di indire un nuovo concorso, essa non incide sulla libertà di avviare una procedura di mobilità quale modalità alternativa dell'assunzione di nuovo personale, rispetto al concorso. In altre parole, se un'amministrazione vuole assumere nuovo personale, può scegliere se bandire un concorso o utilizzare il risultato di un concorso precedente. Ma con la mobilità il personale non viene assunto, solo trasferito.

Tanto è vero che le leggi che occasionalmente hanno "bloccato" le nuove assunzioni hanno lasciata libera la mobilità.

Consiglio di Stato Sez. V n. 3256 del 31/05/2012: in materia di soggetto responsabile della rimozione dei rifiuti abbandonati sulla strada

Secondo un condivisibile indirizzo giurisprudenziale, ai sensi dell'articolo 14 del Codice della strada, spetta agli enti proprietari (e ai concessionari delle autostrade) provvedere alla loro manutenzione, gestione e pulizia, comprese le loro pertinenze e arredo, nonché attrezzature, impianti e servizi e, quindi, non limitatamente al solo nastro stradale, ma anche alle piazzole di sosta, onde siano garantite la sicurezza e la fluidità della circolazione (C.d.S., sez. IV, 4 maggio 2011, n. 2677; 13 gennaio 2010, n. 84).

E' stato del resto puntualmente osservato (Cass. SS.UU. 25 febbraio 2009, n. 4472) che, seppure per un verso non può negarsi che l'articolo 14 del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, oggi sostituito dall'art. 192 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, preveda la corresponsabilità solidale del proprietario o del titolare di diritti personali o reali di godimento sull'area ove sono stati abusivamente abbandonati o depositati rifiuti, con il conseguente suo obbligo di provvedere allo smaltimento ed al ripristino, solo in quanto la violazione sia imputabile anche a quei soggetti a titolo di dolo o colpa (in termini, C.d.S., sez. V, 26 gennaio 2012, n. 333; 22 marzo 2011, n. 4673; 16 luglio 2010, n. 4614), per altro verso "esigenze di tutela ambientale sottese alla predetta norma rendono evidente che il riferimento è a chi è titolare di diritti reali o personali di godimento va inteso in senso lato, essendo destinato a comprendere qualunque soggetto si trovi con l'area interessata in un rapporto, anche di mero fatto, tale da consentirgli - e per

ciò stessa imporgli - di esercitare una funzione di protezione e custodia finalizzata ad evitare che l'area medesima possa essere adibita a discarica abusiva di rifiuti nocivi per la salvaguardia dell'ambiente"; è stato poi sottolineato che "...il requisito della colpa postulato da detta norma ben può consistere proprio nell'omissione degli accorgimenti e delle cautele che l'ordinaria diligenza suggerisce per realizzare un'efficacia custodia e protezione dell'area, così impedendo che possano essere indebitamente depositati rifiuti nocivi".

TAR Puglia Sez.III n. 1099 del 05/06/2012: E' illegittima l'ordinanza sindacale di divieto di distribuzione di buste di plastica

Sono illegittime le ordinanze contingibili ed urgenti con le quali il Sindaco ha dapprima vietato a tutti gli esercenti di attività commerciali, artigianali e di somministrazione di alimenti e bevande operanti nel territorio comunale, su area pubblica o privata, a posto fisso o itineranti, la distribuzione di buste di plastica (shoppers) non biodegradabili, ordinando l'uso esclusivo di sacchetti in materiale biodegradabile realizzati secondo quanto stabilito dalle norme UNI EN 13432-2002 e UNI EN 14995, in conformità agli standard da queste indicati; e successivamente, in parziale modifica di quanto inizialmente stabilito, ha consentito che, per un ulteriore limitato arco temporale di dodici mesi, le categorie produttive proseguissero il consueto ciclo produttivo purchè i sacchetti potessero farsi rientrare nella categoria indicata dall'ISS come "scarsamente biodegradabile" (cioè materiali degradabili al 50% rispetto ad altro materiale di riferimento in un arco temporale di trentasei mesi).

L'ordinanza contingibile ed urgente è strumento preordinato a far fronte a situazioni eccezionali e non prevedibili laddove nella fattispecie le specifiche circostanze che hanno in concreto suggerito l'esercizio di tale potere non rispondono ai requisiti di legge; in particolare nella specie non ricorreva il presupposto dell'urgenza che sola avrebbe potuto giustificare l'adozione immediata di misure improcrastinabili. Proprio il differimento della misura restrittiva originariamente adottata, disposto con la seconda ordinanza, conforta l'assunto di parte ricorrente.

E' appena il caso di rammentare che la Consulta ha di recente escluso l'esistenza di un generale potere sindacale di emettere tale tipo di ordinanze, dichiarando costituzionalmente illegittima la norma su cui lo stesso potere extra ordinem si fonda (art.54, comma 4, d.lgs. n.267/2000 come sostituito dall'art.6 del D.L. n.92/2008 conv. con legge n.125/2008) nella parte in cui comprendeva la locuzione "anche" prima delle parole "con tingibili ed urgenti" .

Le considerazioni che precedono sono in sé sufficienti a supportare l'annullamento delle ordinanze impugnate.

Consiglio di Stato Sez. V n. 2730 del 11/05/2012: l'affidamento diretto di un incarico legale (patrocinio legale) non rientri tra i servizi giuridici di cui all'allegato B, n. 21, del Codice degli Appalti

Non può ritenersi che tanto l'attività di assistenza e consulenza giuridica di carattere continuativo quanto il conferimento del singolo incarico di patrocinio legale siano annoverabili nell'unica ed omnicomprensiva nozione di "servizi legali" di cui al punto 21 dell'allegato II B del Codice degli appalti.

Ai fini della qualificazione giuridica delle fattispecie e delle ricadute ad essa conseguenti in materia di soggezione alla disciplina recata dal codice dei contratti pubblici rileva che l'espletamento del singolo incarico di patrocinio legale deriva da puntuali esigenze di difesa dell'ente locale, mentre l'attività di assistenza e consulenza giuridica è caratterizzata dalla sussistenza di una specifica organizzazione, dalla complessità dell'oggetto e dalla predeterminazione della durata.

Tali elementi di differenziazione consentono, infatti, di concludere che, diversamente dall'incarico di consulenza e di assistenza a contenuto complesso, inserito in un quadro articolato di attività professionali organizzate sulla base dei bisogni dell'ente, il conferimento del singolo incarico episodico, legato alla necessità contingente, non costituisca appalto di servizi legali ma integri un contatto d'opera intellettuale che esula dalla disciplina codicistica in materia di procedure di evidenza pubblica.

A sostegno dell'assunto depone, in prima battuta, il rilievo che le disposizioni che riguardano i "servizi legali" non rappresentano affatto una novità introdotta nell'ordinamento interno a seguito della direttiva 2004/18/CE, in quanto già il D.Lgs 17 marzo 1995, n. 157 ("Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi"), indicava, nell'allegato 2, una serie di servizi, tra cui i "servizi legali", relativamente ai quali non si applicava la disciplina generale nella sua integralità ma solo alcune disposizioni del citato decreto legislativo e, segnatamente: l'eventuale pubblicazione dell'avvenuta aggiudicazione (art. 8, co. 3); l'obbligo per l'amministrazione aggiudicatrice di definire le "specifiche tecniche" del servizio nei capitoli d'oneri o nei documenti contrattuali relativi a ciascun appalto (art. 20), obbligo quest'ultimo, soggetto peraltro a deroghe (art. 21). Tutta una serie di servizi erano poi esclusi, in via integrale, dall'assoggettamento alle norme del decreto.

Veniva precisato, inoltre, nell'ottavo "considerando" delle premesse alla direttiva 1992/50/CE, trasfusa nel citato D.Lgs. n. 157/1995, che "la prestazione di servizi è disciplinata dalla presente direttiva soltanto quando si fonda su contratti d'appalto; nel caso in cui la prestazione del servizio si fondi su altra base, quali leggi o regolamenti ovvero contratti di lavoro, detta prestazione esula dal campo d'applicazione della presente direttiva".

Consiglio di Stato Sez. IV n. 2705 del 10/05/2012: il recupero di somme erroneamente corrisposte dalla P.A. ai propri dipendenti è atto dovuto e non ha natura provvedimentoale

Per consolidata giurisprudenza, il provvedimento con il quale l'amministrazione dispone il recupero di somme erroneamente corrisposte ad un suo dipendente non è annullabile ex art. 21 octies comma 2, l. 7 agosto 1990 n. 241 per violazione dell'obbligo di avviso di avvio del procedimento di ripetizione, in quanto il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato (cfr. infra multa Consiglio Stato sez. VI, 24 febbraio 2011, n. 1167, Consiglio Stato sez. IV, 21 maggio 2008, n. 2410; Consiglio Stato sez. VI, 24 giugno 2006, n. 4053).

La percezione di emolumenti non dovuti da parte dei pubblici dipendenti impone all'Amministrazione l'esercizio del diritto-dovere di ripetere le relative somme ai sensi dell'art. 2033 c.c.: il recupero è atto dovuto, privo di valenza provvedimentoale (cfr. Consiglio Stato, Sez. IV, 10 dicembre 2010, n. 8725; Consiglio Stato, sez. VI, 09 dicembre 2010, n. 8639; Consiglio Stato, Sez. VI, 09 dicembre 2010, n. 8639; Consiglio Stato, sez. VI, 14 ottobre 2010, n. 7503; Consiglio Stato, sez. V, 02 luglio 2010, n. 4231; ecc.).

In tali ipotesi l'interesse pubblico è "in re ipsa" e non richiede specifica motivazione, in quanto, a prescindere dal tempo trascorso, l'atto oggetto di recupero produce di per sé un danno per l'Amministrazione, consistente nell'esborso di denaro pubblico senza titolo, ed un vantaggio ingiustificato per il dipendente (cfr. Consiglio Stato, sez. VI, 14 luglio 2011, n. 4284; Consiglio Stato, sez. VI, 27 novembre 2002, n. 6500).

Consiglio di Stato, Sez. III, n. 2688 del 09/05/2012: sull'esercizio del potere di annullamento di un titolo edilizio

L'esercizio del potere di annullamento d'ufficio di un titolo edilizio deve rispondere ai requisiti di legittimità codificati nell'art. 21 nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241 ss.mm.ii., consistenti nell'illegittimità originaria del titolo e nell'interesse pubblico, ravvisato in quello della collettività al rispetto della disciplina urbanistica, concreto ed attuale alla sua rimozione diverso dal mero ripristino della legalità, comparato con i contrapposti interessi dei privati.

Consiglio di Stato Sez. V n. 3340 del 06/06/2012: verifica della congruità della offerta

Il giudizio di verifica della congruità di un'offerta potenzialmente anomala ha natura globale e sintetica, vertendo sulla serietà o meno dell'offerta nel suo insieme.

L'attendibilità della offerta va cioè valutata nel complesso, e non con riferimento alle singole voci di prezzo ritenute incongrue, avulse dalla incidenza che potrebbero avere sull'offerta economica nel suo insieme, ferma restando la possibile rilevanza del giudizio di inattendibilità che dovesse investire voci che, per la loro rilevanza ed incidenza complessiva, potrebbero rendere l'intera operazione economica implausibile e, per l'effetto, insuscettibile di accettazione da parte dell'Amministrazione, in quanto insidiata da indici strutturali di carente affidabilità.

Sul piano strettamente motivazionale è ormai sedimentata l'elaborazione giurisprudenziale in base alla quale il giudizio di anomalia richiede una motivazione rigorosa e analitica ove si concluda in senso sfavorevole all'offerente, mentre non si richiede, di contro, una motivazione analitica nell'ipotesi di esito positivo della verifica.

In quest'ultimo caso è sufficiente una motivazione "per relationem" riferita alle giustificazioni presentate dal concorrente (sempre che a loro volta adeguate).

Di conseguenza, in questa seconda evenienza grava su colui il quale contesti l'aggiudicazione l'onere di individuare gli specifici elementi da cui il Giudice amministrativo possa evincere che la valutazione tecnico - discrezionale della Stazione appaltante sia stata manifestamente irragionevole, ovvero basata su fatti erronei o travisati.

Bergamo, 22 giugno 2012

Confederazione delle Province
e dei Comuni del Nord